

IL MANTELLO

Onlus

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPO

Art. 1 Denominazione

1.1 *E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Il Mantello – Associazione di Volontariato Onlus"*

1.2 *Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.*

1.3 *L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e agisce nel rispetto della Legge 11 Agosto 1991 N. 266 - Legge Quadro sul Volontariato e dell'art. 10 del Dlg. 460/97 e successive modificazioni per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

1.4 *I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.*

Art. 2 Sede

2.1 *L'Associazione ha sede in Mariano Comense Via Isonzo, civico numero 42/B, c/o l'Ospedale Felice Villa.*

2.2 *Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la Sede purchè all'interno dello stesso Comune, ovvero istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.*

Art. 3 Durata e scopo

3.1 *L'Associazione ha durata illimitata.*

3.2 *Scopo dell'Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente od indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici e privati, iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza continua agli ammalati di cancro, o di altre malattie inguaribili.*

3.3 *L'Associazione opera precipuamente nell'ambito territoriale della attuale ASL di Como in unità di intenti con l'Equipe dell'Unità Operativa di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell'Azienda Ospedaliera S. Anna - Como - che ha sede c/o la struttura ospedaliera "Felice Villa" in Mariano Comense.*

IL MANTELLO

Onlus

- 3.4 *L'associazione non ha scopo di lucro ed ha fine esclusivo di solidarietà.*
Obiettivi precisi dell'Associazione sono:
- contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati di cancro, o altre malattie inguaribili, operando prevalentemente presso il loro domicilio;
 - permettere loro di vivere una vita dignitosa nell'assistenza continua e attenta fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia;
 - aiutare le famiglie ad accogliere e ad assistere fino all'ultimo i propri cari;
 - propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo.

TITOLO II – ATTIVITA' SOCIALE – PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 4 Svolgimento dell'attività sociale.

- 4.1. *Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.*
- 4.2. *L'Associazione assicura i propri volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I meccanismi assicurativi rispondono a quanto stabilito per Legge.*
- 4.3. *Il volontariato, che è il cardine dell'associazione, riconosce la centralità della persona malata, le sue esigenze e i suoi diritti, in primo luogo il rispetto, l'accettazione, l'ascolto e la comprensione.*
- 4.4. *L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991.*
- 4.5. *L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica purchè di natura commerciale o produttiva marginali.*
- 4.6. *L'Associazione potrà avvalersi anche di volontari derivante da altre Associazioni di volontariato o del Servizio Civile Nazionale.*

Art. 5 Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

- 5.1 *Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:*
- fondo di dotazione iniziale dell'Associazione;
 - contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

IL MANTELLO

Onlus

- 5.2 *Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:*
- *dei redditi derivanti al suo patrimonio;*
 - *degli introiti realizzati dallo svolgimento della sua attività;*
 - *elargizioni e contributi degli aderenti;*
 - *elargizioni e contributi di privati*
 - *elargizioni e contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività e progetti dell'Associazione;*
 - *elargizioni e contributi di organismi internazionali;*
 - *donazioni e lasciti testamentari;*
 - *entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;*
 - *rimborsi derivanti da convenzioni.*
- 5.3 *Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione.*
- 5.4 *L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.*
- 5.5 *I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.*
- 5.6 *Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.*

TITOLO III – SOCI ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari

- 6.1 *I soci dell'Associazione sono volontari che gratuitamente e disinteressatamente operano per realizzare i fini dell'Associazione prestando con assiduità la loro personale attività. Sono aderenti dell'Associazione:*
- *i soci FONDATORI dell'Associazione, sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e firmatari dell'Atto Costitutivo;*
 - *i soci SOSTENITORI dell'Associazione sono persone o Enti che versano la quota annuale stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo;*
 - *i soci ONORARI sono persone o Enti che, anche senza versamento della quota annuale, sono ritenute per qualità o attività in grado di dare all'Associazione contributo di opera o di prestigio*
 - *i soci BENEMERITI sono coloro che effettuano lasciti, donazioni di particolare rilevanza a favore dell'Associazione.*

IL MANTELLO

Onlus

- 6.2 *Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.*
- 6.3 *Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.*
- 6.4 *L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.*
- 6.5 *L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.*
- 6.6 *Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.*
- 6.7 *I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.*
- 6.8 *Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione. L'Associazione assicura i propri soci volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I meccanismi assicurativi rispondono a quanto stabilito per Legge.*
- 6.9 *La qualifica di socio si perde per decesso, per inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi; chiunque partecipi all'organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, ratificata dall'assemblea dei soci*
- 6.10 *Nel caso in cui il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire all'arbitro unico secondo quanto previsto al successivo punto 19) di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.*

IL MANTELLO

Onlus

6.11 Poiché i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione.

7.1 Sono organi dell'Associazione: soci dell'Associazione sono volontari che gratuitamente e disinteressatamente operano per realizzare i fini dell'Associazione prestando con assiduità la loro personale attività. Sono aderenti dell'Associazione:

- Il Presidente ed Il Vice Presidente Onorario;*
 - L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;*
 - Il Presidente del Consiglio Direttivo;*
 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;*
 - Il Consiglio Direttivo;*
 - Il segretario del Consiglio Direttivo;*
 - Il tesoriere;*
- Il collegio dei revisori dei conti.*

Art. 8 L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'Associazione.

8.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 30 Aprile, salva la possibilità di un maggior termine non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione con lo stesso tempo di preavviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di prima convocazione dovranno essere indicati data e ora dell'eventuale seconda convocazione.

8.3 L'Assemblea deve essere convocata nel Comune di Mariano Comense presso la sede sociale ma, per esigenze diverse anche fuori dalla sede sociale ed anche in altro Comune dell'ASL di Como che rientrano nel distretto Cantù- Mariano Comense.

8.4 L'Assemblea deve essere pure convocata quando è richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

8.5 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci che rispondono ai requisiti dell'Art. 6. I Soci possono rappresentare per delega altri due soci.

8.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente, in mancanza da Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed,

IL MANTELLO

Onlus

in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori.

8.7. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- *elegge i componenti del Consiglio Direttivo;*
- *elegge il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Direttivo;*
- *elegge il Presidente e il Vice Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;*
- *nomina il segretario e il tesoriere dell'Associazione ove previsti;*
- *nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *delinea gli indirizzi prioritari e generali dell'Associazione;*
- *approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;*
- *delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;*
- *autorizza gli atti di straordinaria amministrazione: si considerano tali l'acquisto e l'alienazione di immobili, nonché l'assunzione di impegni di spesa che superano i limiti indicati nel bilancio preventivo;*

in sede straordinaria:

- *delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;*
- *delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.*

8.8 *Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.*

8.9 *Per modificare l'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione, occorrono in prima convocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei presenti, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.*

Art. 9 Consiglio Direttivo

9.1 *L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, da un minimo di cinque a un massimo di otto membri eletti dall'assemblea tra i soci ad eccezione dei primi che sono nominati all'atto costitutivo; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.*

9.2 *In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, gli altri consiglieri, alla prima riunione, provvedono alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.*

9.3 *Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.*

IL MANTELLO

Onlus

- 9.4 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere.
- 9.5 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- 9.6 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, almeno una volta all'anno per deliberare il ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 9.7 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla nomina di eventuali dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento, che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art. 10 Presidente e Vice Presidente onorario

10.1 L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente ed un Vice Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente ed il Vice Presidente Onorario non hanno la rappresentanza dell'Associazione, né poteri esecutivi od operativi, essi possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tuttavia, è data facoltà agli stessi, in considerazione dell'alto ruolo istituzionale che ricoprono di esprimere pareri e considerazioni non vincolanti sulle materie alle quali è chiamato a deliberare il Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Presidente.

- 11.1 Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
- 11.2 Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, in casi eccezionali e di urgenza può anche esercitare i poteri del Consiglio, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 11.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, né cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

IL MANTELLO

Onlus

Art. 12 Il Vice Presidente.

12.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 Il Segretario del Consiglio Direttivo.

13.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

13.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 14 Il Tesoriere.

14.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

15.1 Il Collegio dei Revisori dei conti, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e di sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

15.2 L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

15.3 Per la loro durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

15.4 I Revisori dei conti curano il libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno.

IL MANTELLO

Onlus

TITOLO IV – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 16 Bilancio consuntivo e preventivo

16.1 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. salva la possibilità di un maggior termine non superiore a 180.

16.3 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 17 Avanzi di gestione

17.1 All'Associazione è vietata distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

17.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17.3 E' da facoltà all'Associazione di costituire con gli avanzi di gestione un apposito fondo denominato "Fondo di Emergenza"; mediante l'apertura di un apposito conto di gestione.

17.4 Il "Fondo di Emergenza" potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per ripianare le eventuali perdite di gestione che dovessero verificarsi durante un esercizio.

17.5 Il "Fondo di Emergenza" non potrà mai scendere sotto la soglia minima stabilita in Euro 20.000,00 salvo il suo eventuale utilizzo per perdite di gestione.

17.6 L'utilizzo del "Fondo di Emergenza" dovrà essere preventivamente autorizzato con delibera dell'Assemblea su proposta del Presidente, e disposto con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

IL MANTELLO

Onlus

TITOLO V – SCIoglIMENTO

Art. 18 Scioglimento

18.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

18.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'Associazione ha l'obbligo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 15 del presente statuto, e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, di destinare il patrimonio ed i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione ad altre organizzazioni di volontariato od altre Organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus) che per legge, operanti in identico od analogo settore secondo le indicazioni contenute nel presente statuto. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME DI RINVIO

Art. 19 Clausola compromissoria

19.1 Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni, dando luogo ad arbitrato irrituale; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Como.

Art. 20 Norme di rinvio

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme e le disposizioni vigenti in materia di associazione di volontariato i particolare della Legge Quadro sul Volontariato n° 266 dell'11 Agosto 1991 e alle Leggi Regionali da essa derivanti ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.